

BANCA POPOLARE DI LAJATICO

## POLICY ANTIRICICLAGGIO

Politica aziendale adottata ai sensi del D.Lgs. 231/07, delle *“Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”* emanate da Banca d’Italia il 26 marzo 2019 e delle *“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”* emanate da Banca d’Italia il 30 luglio 2019

ESTRATTO

*Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2019*

# INDICE

<b>1. FINALITA' DEL DOCUMENTO</b> .....	<b>5</b>
<b>2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>6</b>
2.1 NORMATIVA ESTERNA.....	6
2.2 NORMATIVA INTERNA.....	6
<b>3. DEFINIZIONI</b> .....	<b>7</b>

## **PARTE PRIMA: ASSETTI DI GOVERNO, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

<b>1. SISTEMA ANTIRICICLAGGIO O FRAMEWORK ANTIRICICLAGGIO</b> .....	<b>10</b>
<b>2. ELEMENTI STRATEGICI ED ESPOSIZIONE AL RISCHIO ML</b> .....	<b>11</b>
<b>3. PRINCIPI GENERALI E LIMITI OPERATIVI</b> .....	<b>12</b>
<b>4. ASSETTO DI GOVERNO</b> .....	<b>14</b>
4.1. ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA.....	14
4.2. ORGANO CON FUNZIONE DI GESTIONE .....	15
4.3. ORGANO CON FUNZIONI DI CONTROLLO .....	16
4.4. ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01 .....	16
<b>5. ASSETTO ORGANIZZATIVO</b> .....	<b>17</b>
5.1 FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO .....	17
5.2 RESPONSABILE PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE .....	18
5.3 FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT .....	18
5.4 COMITATO DI CONTROLLO NUOVI PRODOTTI.....	19
5.5 FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO.....	19
5.6 ALTRE FUNZIONI AZIENDALI.....	19
5.7 PERSONALE DIPENDENTE .....	19
<b>6. PROCEDURE</b> .....	<b>20</b>
<b>7. CONTROLLI INTERNI</b> .....	<b>21</b>
7.1 PROFILI STRUTTURALI .....	21
7.2 COORDINAMENTO FRA FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AML.....	22
7.3 SISTEMA DI WHISTLEBLOWING .....	22
7.4 PRESIDI SULLA RETE DISTRIBUTIVA .....	23
<b>8. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI</b> .....	<b>24</b>
8.1 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI .....	24
8.2 CONSERVAZIONE DEI DATI.....	25
8.3 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'UIF.....	25

## **PARTE SECONDA: ADEGUATA VERIFICA**

<b>1. NOZIONI CHIAVE SULLA AV</b> .....	<b>28</b>
1.1. APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO.....	28
1.2. OBBLIGHI DI AV .....	29
1.3. RAPPORTI CONTINUATIVI E OPERAZIONI OCCASIONALI .....	30

<b>2. PROFILATURA DELLA CLIENTELA .....</b>	<b>30</b>
2.1. SISTEMA DI PROFILATURA.....	31
2.2. CALIBRAZIONE DELLE MISURE DI AV IN BASE AL PROFILO DI RISCHIO.....	32
2.3. GESTIONE DEL PROFILO DI RISCHIO .....	33
2.4. AGGIORNAMENTO DEL PROFILO DI RISCHIO .....	35
<b>3. GESTIONE DEI FATTORI DI RISCHIO .....</b>	<b>36</b>
3.1. FATTORI DI BASSO RISCHIO .....	38
3.2. FATTORI DI RISCHIO ELEVATO .....	40
3.3. REGOLE DI CONTAGIO E PROPAGAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO ALTO .....	48
<b>4. AV ORDINARIA .....</b>	<b>49</b>
4.1. PERIMETRO DI APPLICAZIONE .....	49
4.2. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELL'EVENTUALE ESECUTORE.....	49
4.3. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO .....	51
4.4. VERIFICA DELLE INFORMAZIONI SU CLIENTE, ESECUTORE, TITOLARE EFFETTIVO.....	55
4.5. ACQUISIZIONE/VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO/OPERAZIONE.....	57
4.6. VALUTAZIONE E GIUDIZIO DEL GESTORE DELLA RELAZIONE .....	57
4.7. MISURE PER L'AVVIO / PROSECUZIONE DEL RAPPORTO / ESECUZIONE OPERAZIONI .....	58
4.8. GESTIONE DELLE OPERAZIONI NEL CONTINUO.....	58
4.9. AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI CON L'AV .....	58
4.10. CONTROLLO COSTANTE.....	59
<b>5. AV SEMPLIFICATA.....</b>	<b>60</b>
5.1. PERIMETRO DI APPLICAZIONE .....	60
<b>6. AV RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E SCELTE DI POLICY .....</b>	<b>61</b>
<b>7. PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE.....</b>	<b>65</b>
7.1. PERIMETRO DI APPLICAZIONE .....	65
7.2. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELL'EVENTUALE ESECUTORE.....	66
7.3. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO .....	66
7.4. VERIFICA DELLE INFORMAZIONI SU CLIENTE, ESECUTORE, TITOLARE EFFETTIVO.....	67
7.5. ACQUISIZIONE/VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO/OPERAZIONE.....	67
7.6. MISURE PER L'AVVIO / PROSECUZIONE DEL RAPPORTO / ESECUZIONE OPERAZIONI .....	67
7.7. GESTIONE DELLE OPERAZIONI NEL CONTINUO.....	68
7.8. AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI CON L'AV .....	68
7.9. CONTROLLO COSTANTE.....	69
<b>8. RAPPORTI DI CORRISPONDENZA CON INTERMEDIARIO DI PAESE TERZO.....</b>	<b>69</b>
8.1. PERIMETRO DI APPLICAZIONE .....	69
8.2. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELL'EVENTUALE ESECUTORE.....	70
8.3. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO .....	70
8.4. VERIFICA DELLE INFORMAZIONI SU CLIENTE, ESECUTORE, TITOLARE EFFETTIVO.....	70
8.5. ACQUISIZIONE/VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO/OPERAZIONE.....	71
8.6. MISURE PER L'AVVIO / PROSECUZIONE DEL RAPPORTO / ESECUZIONE OPERAZIONI .....	71
8.7. GESTIONE DELLE OPERAZIONI NEL CONTINUO.....	71
8.8. AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI CON L'AV .....	71
8.9. CONTROLLO COSTANTE.....	71
<b>9. RAPPORTI E OPERAZIONI CHE COINVOLGONO PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO .....</b>	<b>71</b>
9.1. PERIMETRO DI APPLICAZIONE .....	71
9.2. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELL'EVENTUALE ESECUTORE.....	72

9.3. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO .....	73
9.4. VERIFICA DELLE INFORMAZIONI SU CLIENTE, ESECUTORE, TITOLARE EFFETTIVO.....	73
9.5. ACQUISIZIONE/VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO/OPERAZIONE.....	73
9.6. MISURE PER L'AVVIO / PROSECUZIONE DEL RAPPORTO / ESECUZIONE OPERAZIONI .....	74
9.7. GESTIONE DELLE OPERAZIONI NEL CONTINUO.....	75
9.8. AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI CON L'AV .....	75
9.9. CONTROLLO COSTANTE .....	75
<b>10.CLIENTI RICONDOTTI IN FASCIA DI RISCHIO MEDIO .....</b>	<b>76</b>
10.1. PERIMETRO DI APPLICAZIONE .....	76
<b>11.CLIENTI RICONDOTTI IN FASCIA DI RISCHIO ALTO .....</b>	<b>76</b>
11.1. PERIMETRO DI APPLICAZIONE .....	76
11.2. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELL'EVENTUALE ESECUTORE .....	77
11.3. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO .....	78
11.4. VERIFICA DELLE INFORMAZIONI SU CLIENTE, ESECUTORE, TITOLARE EFFETTIVO.....	78
11.5. ACQUISIZIONE/VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO/OPERAZIONE.....	79
11.6. MISURE PER L'AVVIO / PROSECUZIONE DEL RAPPORTO / ESECUZIONE OPERAZIONI IN CASO DI OPERATIVITÀ DA/VERSO PAESI AD ALTO RISCHIO .....	79
11.7. GESTIONE DELLE OPERAZIONI NEL CONTINUO.....	80
11.8. AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI CON L'AV .....	80
11.9. CONTROLLO COSTANTE .....	80
<b>12. AV RAFFORZATA SU OPERAZIONI A RISCHIO POTENZIALE.....</b>	<b>82</b>
12.1. OPERAZIONI CARATTERIZZATE DA IMPORTI INSOLITAMENTE ELEVATI OVVERO RISPETTO ALLE QUALI SUSSISTONO DUBBI CIRCA LA FINALITÀ CUI LE MEDESIME SONO, IN CONCRETO, PREORDINATE E OPERAZIONI COSIDDETTE "INATTESE" .....	83
12.2. OPERAZIONI CHE COINVOLGONO PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO .....	86
12.3. OPERAZIONI IN CONTANTE CON UTILIZZO DI BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO.....	87
12.4. OPERAZIONI DI PAGAMENTO RICEVUTO DA TERZI PRIVI DI UN EVIDENTE COLLEGAMENTO CON IL CLIENTE O CON LA SUA ATTIVITÀ .....	88
12.5. OPERAZIONI DI VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI PROVENIENTI DALL'ESTERO.....	89
12.6. OPERAZIONI DEL CLIENTE A PROFILO ALTO CHE CONFLUISCONO NELLE COMUNICAZIONI OGGETTIVE .....	89
<b>13.CLIENTI INDESIDERATI .....</b>	<b>91</b>
<b>14.AV DI TERZI .....</b>	<b>91</b>
<b>15.ASTENSIONE.....</b>	<b>92</b>
<b>16.GESTIONE DEGLI EMBARGHI .....</b>	<b>93</b>
<b>17.MISURE DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO .....</b>	<b>93</b>

# 1. FINALITA' DEL DOCUMENTO

Il presente documento, rubricato *Policy Antiriciclaggio*, di seguito per brevità anche *Policy AML*, è adottato dalla Banca Popolare di Lajatico, di seguito per brevità *Banca* o *Impresa*, per l'adeguamento alle previsioni delle *Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*, di seguito per brevità anche *Disposizioni sull'organizzazione*, emanate da Banca d'Italia in data 23.03.2019 in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 231/07 così come novellato dal D.Lgs. 90/17 e dal D.Lgs. 125/2019.

La presente *Policy AML* è adottata dall'organo con funzione di supervisione strategica, ossia con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale, che fa parte dell'organo con funzione di gestione, con parere favorevole dell'organo con funzione di controllo, ossia del Collegio Sindacale.

Le *Disposizioni sull'organizzazione* prevedono che l'organo con funzione di supervisione strategica "approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio".

In particolare, le *Disposizioni sull'organizzazione* prevedono che:

- "l'organo con funzione di supervisione strategica approva una *policy* che illustra e motiva le scelte che il destinatario compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio (cd. *policy* antiriciclaggio)"
- "l'organo con funzione di gestione definisce la *policy* antiriciclaggio sottoposta all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica e ne cura l'attuazione"
- la funzione antiriciclaggio provvede a "collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio".

Inoltre, le *Disposizioni sull'AV* dispongono che gli intermediari vigilati:

- "definiscono e formalizzano, nel documento di *policy* antiriciclaggio, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel documento sono almeno indicate le specifiche misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti";
- "definiscono e formalizzano, nel documento di *policy* antiriciclaggio, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel documento sono indicate almeno le misure specifiche di adeguata verifica semplificata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a basso rischio [...] nel documento sono indicate almeno le specifiche misure di adeguata verifica rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato".

La presente *Policy AML* delinea il sistema di prevenzione dei rischi connessi con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo adottato dalla Banca, di seguito anche *Framework AML*, tenuto conto delle dimensioni, delle specificità organizzative, dell'attività svolta e dei mercati in cui opera.

Per gli effetti, la presente *Policy AML* individua gli orientamenti strategici e le politiche di governo del rischio di riciclaggio, ponendo in evidenza le scelte principali compiute dalla Banca sui temi organizzativi e dell'adeguata verifica.

Alla predisposizione della presente *Policy AML* ha concorso la Funzione Antiriciclaggio. La Funzione AML cura la diffusione della cultura dell'antiriciclaggio a tutto il personale, anche promuovendo la conoscenza e vigilando sull'applicazione della *Policy AML*.

Della presente *Policy AML* è garantita ampia diffusione mediante pubblicazione su intranet aziendale e sul sito internet della Banca.

Il presente documento sostituisce il precedente documento deliberato in data 24/09/2019 e sarà oggetto di aggiornamento nel continuo.

## 2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### 2.1 Normativa esterna

Di seguito si indicano i principali atti della normativa esterna rilevanti per l'inquadramento della presente *Policy*:

- Direttiva 843/2018 in tema di riciclaggio e contrasto del terrorismo (per brevità "V Direttiva");
- Direttiva 849/2015 in tema di riciclaggio e contrasto del terrorismo (per brevità "IV Direttiva");
- D.Lgs. 231/07 sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (per brevità "D.Lgs. 231/07");
- D.Lgs. 109/07 sulle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo (per brevità "D.Lgs. 109/07");
- Regolamento UE 847/15 (per brevità Reg. 847") sul trasferimento di fondi e relativi Orientamenti emanati dalle ESAs (per brevità "Orientamenti Reg. 847");
- *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela* emanate da Banca d'Italia in data 31.07.2019 (di seguito per brevità *Disposizioni AV*);
- *Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*", emanate da Banca d'Italia il 26 marzo 2019 (di seguito per brevità *Disposizioni sull'organizzazione*);
- *Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive*, emanate dall'Unità di Informazione Finanziaria il 28 marzo 2019 (di seguito per brevità *Istruzioni su comunicazioni oggettive*);
- *Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo* (di seguito per brevità le *Disposizioni sulla conservazione*);
- *Risk factors guidelines* pubblicate dalle ESAs – European Supervisory Authorities (di seguito per brevità *Guidelines*);
- *Disposizioni di vigilanza per le banche* emanate da Banca d'Italia con Circ. 285/13 e la relativa nota di chiarimento in materia de "Il sistema dei controlli interni, il sistema informativo e la continuità operativa";
- *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari* emanato da Banca d'Italia
- *Indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali* emanati da UIF
- *Casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo* riportate in Quaderni o Analisi e Studi di UIF.

### 2.2 Normativa interna

La presente *Policy AML* si inserisce nel set degli atti di normativa interna adottati dagli organi aziendali per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo implementato dalla Banca si articola in strategie e politiche di gestione del rischio, assetti organizzativi, processi operativi, procedure interne, processi di identificazione, misurazione e controllo dei rischi.

Tali presidi sono declinati nei documenti di seguito indicati:

- Strategia di gestione del rischio AML (indicata nel RAF)
- Metodologia sul processo di Autovalutazione del rischio AML- in Relazione AML-
- Manuale AML, che compendia le circolari e istruzioni applicative emanate tempo per tempo e le relative procedure operative
- Regolamento della Funzione Antiriciclaggio;
- Regolamento per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Regolamento Flussi Informativi – Sezione Antiriciclaggio.

La presente *Policy AML*, insieme agli atti sopra elencati, costituisce parte integrante del *Modello Organizzativo* (c.d. MOG) implementato dalla Banca ai sensi del D.Lgs. 231/01 per il rischio di coinvolgimento nei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

### 3. DEFINIZIONI

Si riportano di seguito definizioni rilevanti per la corretta interpretazione e applicazione della presente *Policy AML*.

Si riportano di seguito definizioni rilevanti per la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento.

**AML:** anti money laundering o antiriciclaggio.

**Approccio basato sul rischio:** indica un approccio in base al quale le autorità competenti e le imprese individuano, valutano e comprendono i rischi di ML/TF a cui le imprese sono esposte e adottano misure di AML/CFT commisurate a tali rischi.

**Cliente:** il soggetto che instaura o ha in essere rapporti continuativi o compie operazioni occasionali con i soggetti vigilati; in caso di rapporti continuativi o di operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatori.

**Controlli di linea:** controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del back office, incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.

**Denaro contante o Contanti:** le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale.

**Fattori di rischio:** indicano le variabili, singolarmente o in combinazione, suscettibili di accrescere o ridurre il rischio di ML/TF derivante da singoli rapporti continuativi o operazioni occasionali.

**Finanziamento del terrorismo:** in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette";

**Gruppo:** il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative.

**Mezzi di pagamento:** il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

**Operazione:** l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale.

**Operazione occasionale:** un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere.

**Paesi comunitari:** paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

**Paesi terzi:** paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo.

**Paesi terzi ad alto rischio:** paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio.

**Pubblica amministrazione:** le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica.

**Rapporto continuativo:** un rapporto di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale.

**Riciclaggio,** ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione a uno degli atti previsti dalle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

**Rischio di riciclaggio:**

- il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché
- il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

**Rischio di riciclaggio o Rischio ML/TF:** rischio di money laundering / terrorism financing. Indica la probabilità che abbiano luogo attività di ML/TF e le relative ripercussioni.

**UIF:** l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

# **PARTE PRIMA**

## **ASSETTI DI GOVERNO, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**

# 1. SISTEMA ANTIRICICLAGGIO o FRAMEWORK ANTIRICICLAGGIO

Il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo implementato dalla Banca, per brevità anche *Framework AML* o *Sistema antiriciclaggio*, si articola in strategie e politiche di gestione del rischio, assetti organizzativi, processi operativi, procedure interne, processi di identificazione, misurazione e controllo del rischio ML.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 231/07, l'impresa adotta procedure oggettive per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, l'impresa tiene conto dei fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

L'impresa adotta i presidi e attua controlli e procedure adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Consiglio di Amministrazione definisce e riesamina annualmente gli orientamenti strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio, che devono risultare adeguati all'entità e alla tipologia del rischio cui è esposta l'impresa, misurato con il processo di *autovalutazione*.

L'*autovalutazione* costituisce il presupposto per la definizione e la manutenzione del Sistema Antiriciclaggio o Framework Antiriciclaggio, nell'ambito del più generale quadro di riferimento per la gestione dei rischi a cui si espone la Compagnia espresso nel *RAF – Risk Appetite Framework*.

Gli orientamenti strategici per la gestione del rischio di riciclaggio - riconducibile ai rischi di non conformità, reputazionale e operativo – è declinata nel *RAF Risk Appetite Framework* mediante definizione dei livelli di risk appetite, di risk tolerance e di risk capacity. Per il dettaglio delle attività che afferiscono al processo di autovalutazione si fa rinvio alla *metodologia di Autovalutazione del rischio AML- in Relazione annuale*.

Gli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo, e con essi l'organo di vertice, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, definiscono le politiche aziendali e attuano le necessarie misure organizzative ed operative idonee a gestire il rischio ML; essi attivano controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio e sull'adeguato presidio di tale rischio, anche avvalendosi delle specifiche funzioni e organi di controllo previsti nell'ambito del sistema dei controlli interni.

Il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo implementato dalla Banca, o Framework AML, si basa sulle seguenti componenti o linee di azione:

- processo di autovalutazione del rischio di riciclaggio a cui è esposta la Banca
- politiche di gestione del rischio, calibrate di tempo in tempo sulla base dell'esposizione al rischio
- azione della Funzione Antiriciclaggio
- collaborazione attiva e processo di segnalazione delle operazioni sospette
- know your customer e processo di adeguata verifica della clientela
- gestione dei flussi informativi intraorgani e interfunzionali
- procedure interne aziendali per lo svolgimento dei processi operativi
- controlli interni di primo, secondo e terzo livello.

## 2. ELEMENTI STRATEGICI ED ESPOSIZIONE AL RISCHIO ML

L'organo con funzione di supervisione strategica ha il compito di approvare e riesaminare periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo del rischio di riciclaggio.

In aderenza all'approccio basato sul rischio, le politiche devono risultare adeguate all'entità e alla tipologia dei profili di rischio cui è concretamente esposta l'attività della Banca.

Il livello di esposizione al rischio ML della Banca, misurato con il processo di *Autovalutazione*, è diretta conseguenza delle scelte strategiche compiute dalla Banca.

L'*Autovalutazione* costituisce il presupposto per la realizzazione di appropriati interventi a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio, anche alla luce di quanto previsto nel più generale quadro di riferimento per la propensione al rischio della Banca o *RAF – Risk Appetite Framework*.

L'esercizio di autovalutazione è aggiornato con cadenza annuale e in caso di apertura di nuove linee di business. Laddove emergano nuovi rischi di rilevante entità ovvero si verifichino mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria, la Funzione AML attiva tempestivamente il processo di aggiornamento dell'esercizio di Autovalutazione, comunicando gli esiti all'organo con funzione di supervisione strategica.

Gli esiti dell'esercizio di Autovalutazione, condotto per linea di *business* – in base al modello di analisi elaborato da "Federcasse", reso disponibile dall'*outsourcer* informatico – sono dunque determinati in larga parte dalle scelte strategiche compiute dalla Banca con riferimento al modello industriale e distributivo, alle aree di sviluppo degli affari e alle politiche geografiche e di prodotto.

Di seguito si sintetizzano gli elementi chiave del *Piano Strategico* della Banca che assumono rilievo come fattori di rischio o come condizioni/ situazioni connesse a fattori di rischio che influiscono o possono influire sul livello di rischio di riciclaggio inerente e di conseguenza sul livello di rischio residuo.

- Linee di business attivate, identificate in base alla tipologia di clientela secondo la settorizzazione prevista dalla Circolare della Banca d'Italia n. 140 dell'11.02.1991 – 4° aggiornamento del 30.09.2014: amministrazioni pubbliche, società finanziarie, società non finanziarie, famiglie consumatrici, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, unità non classificabili e non classificate.
- Linee di business che saranno attivate in arco piano: nessuna.
- Paesi in cui la Banca opera con subsidiaries, branches o agenzie: nessuno.
- Aree geografiche di Italia in cui la Banca è presente con agenzie e filiali: Toscana, province di Pisa e di Firenze.
- Linee evolutive in arco piano con riferimento ai paesi o aree geografiche di operatività: nessuna.
- Canali di distribuzione attivati: canale tradizionale e canale on line, solo per l'operatività. Nessuna accensione di rapporti on line.
- Canali di distribuzione che saranno attivati in arco piano: nessuno.
- Conformazione della rete distributiva: rete distributiva interna, senza utilizzo di consulenti finanziari, né di agenti in attività finanziaria, né di mediatori creditizi.
- Servizi di Trade Finance (c.d. "estero merci").
- Prodotti complessi a catalogo: nessuna offerta o sollecitazione di prodotti classificati come complessi ex Mifid2, ma solo raccolta degli ordini impartiti dai clienti. nessun prodotto che possa favorire l'anonimato né che sfrutti tecnologie innovative.
- Accordi con fiduciarie: solo ai fini dello svolgimento della Funzione di *Internal Audit*. (come da contratto di esternalizzazione del 25 giugno 2014, con validità da 1° gennaio 2015).

### 3. PRINCIPI GENERALI E LIMITI OPERATIVI

La Banca si impegna a prevenire e mitigare il rischio di essere, anche inconsapevolmente, strumentalizzato per la realizzazione di attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e adotta misure proporzionate al rischio in relazione alla tipologia di clientela, al tipo di prodotto o servizio richiesto, all'area geografica di riferimento e ai canali di distribuzione utilizzati.

Al fine di evitare il coinvolgimento in attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Banca adotta i seguenti principi generali di comportamento, avuto riguardo, in primo luogo, ai divieti e agli adempimenti previsti dalla normativa esterna ed interna di riferimento e coerentemente con i valori dei codici etici aziendali.

In conformità alla normativa vigente, è fatto assoluto divieto di:

- instaurare rapporti, eseguire operazioni e mantenere rapporti continuativi già in essere con entità diverse da persona fisica di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in un Paese terzo ad alto rischio (art. 42, comma 2, del Decreto);
- instaurare rapporti, eseguire operazioni e mantenere rapporti continuativi già in essere con entità diverse da persona fisica aventi sede in un Paese terzo ad alto rischio di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità (art. 42, comma 2, del Decreto);
- instaurare o mantenere, anche indirettamente, conti correnti di corrispondenza con Banche di comodo (art. 25, comma 3, del Decreto);
- avvalersi, qualora le attività di adeguata verifica della clientela siano demandate a terzi, di soggetti terzi con sede in Paesi terzi ad alto rischio (art. 29, comma 1, del Decreto);
- instaurare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri (art. 50, commi 1 e 2, del Decreto).

E' altresì fatto divieto di:

- eseguire operazioni ovvero instaurare o proseguire rapporti che coinvolgono soggetti inclusi nelle black lists diramate dalle autorità nazionali ed internazionali competenti in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- aprire conti di passaggio intrattenuti con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo ad alto rischio che vengono utilizzati da clienti che hanno accesso diretto a tali conti per effettuare transazioni;
- instaurare rapporti o eseguire operazioni con compro oro, cambiavalute e prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, non debitamente registrati;
- offrire prodotti e servizi che:

o favoriscano in qualunque modo l'anonimato;

o favoriscano l'elusione delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore;

o ostacolino i processi di adeguata verifica della clientela e, in particolare, la raccolta di tutte le informazioni richieste dalla normativa esterna ed interna in materia;

o ostacolino la tracciabilità e la conservazione dei dati inerenti i rapporti e l'operatività posta in essere dalla clientela;

o ostacolino le attività di monitoraggio dell'operatività posta in essere dalla clientela.

La Banca ha inoltre deciso di non operare con money transfer, né con intermediari bancari, finanziari e assicurativi insediati in Paesi terzi ad alto rischio.

L'apertura di rapporti con:

- trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore insediati in Paesi terzi;

è subordinata ad apposita autorizzazione da parte dell'Alto Dirigente, con il supporto della Funzione Antiriciclaggio.

La Banca presta inoltre particolare attenzione ai prodotti a duplice uso, per i quali è prevista la raccolta di un modello appositamente predisposto, nonché ai nuovi prodotti o servizi che possano essere considerati suscettibili di essere utilizzati a fini di (i) finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa e movimentazione di sostanze chimiche pericolose, (ii) elusione di ulteriori restrizioni commerciali specifiche o generali (divieto di esportazione e di importazione) o restrizioni finanziarie (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) previste verso territori a rischio e (iii) finanziamento di operazioni aventi per oggetto il commercio o la produzione di armi o sistemi di armamento.

La Funzione Antiriciclaggio può proporre ulteriori limitazioni di operatività, da formalizzare nella normativa interna, nei confronti di particolari soggetti, settori, prodotti, servizi e operazioni ad alto rischio, individuati sulla base delle

comunicazioni e delle informazioni rese tempo per tempo disponibili dalle Autorità di Vigilanza e dagli organismi nazionali e internazionali

## 4. ASSETTO DI GOVERNO

### 4.1. Organo con funzione di supervisione strategica

L'Organo con funzione di supervisione strategica è individuato per la Banca nel Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione del complessivo modello di governo e gestione del rischio di riciclaggio. È compito del Consiglio di Amministrazione della Banca, a seguito del preventivo esame da parte del Collegio Sindacale, approvare la Policy AML ed il modello organizzativo per il governo e la gestione di tale rischio.

Di seguito i principali compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica:

- definisce e riesamina periodicamente, gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo a cui è concretamente esposta la Banca; tali orientamenti strategici sono formalizzati nel *RAF – Risk Appetite Framework* e la valutazione del rischio cui è concretamente esposta l'impresa è formalizzata nella *Relazione sull'Autovalutazione* annualmente presentata all'organo dalla Funzione Antiriciclaggio;
- approva una *policy* che illustra e motiva le scelte che il destinatario compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio; tali scelte sono formalizzate nella presente *Policy AML*;
- approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo; tali scelte sono formalizzate nel *Regolamento della Funzione Antiriciclaggio*;
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio"; tali principi sono illustrati nella presente *Policy AML*;
- nomina e revoca il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e il responsabile antiriciclaggio, sentito l'organo con funzioni di controllo;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; tali allocazioni sono formalizzate mediante approvazione dell'*Organigramma e Funzionigramma aziendale* e del *Regolamento della Funzione Antiriciclaggio*;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo; tale sistema è disciplinato nel *Regolamento dei Flussi Informativi AML*;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette; tale procedura è disciplinata nel *Regolamento SOS*;
- con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia.

## 4.2. Organo con funzione di gestione

L'organo con funzione di gestione è l'organo aziendale o i componenti di esso a cui – ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria – spettano o sono delegati compiti di gestione, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica.

Per la Banca l'organo con funzione di gestione, in ragione degli assetti societari, è l'Organo di Vertice, che coincide con l'Amministratore Delegato e con il Vice Direttore Generale nella sua qualità di Alto Dirigente.

L'Amministratore Delegato, in quanto membro essenziale del Consiglio di Amministrazione, partecipa attivamente alla funzione di gestione ed è destinatario dei flussi informativi previsti per il Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Vertice cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio.

L'Organo di Vertice conduce la gestione aziendale in coerenza con gli indirizzi formalizzati nel RAF con riferimento al rischio ML, tenendo conto degli esiti del processo di autovalutazione svolto annualmente.

L'Organo di Vertice, fra le altre, esercita le seguenti funzioni:

- definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela; a tal fine è stato adottato il *Manuale antiriciclaggio*, che declina in regole operative le determinazioni strategiche di cui alla presente *Policy AML* e, tempo per tempo, circolari contenenti istruzioni operative;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di conservazione dei documenti e delle informazioni; a tal fine sono stati attivati i sistemi di registrazione e conservazione descritti più oltre nella presente *Policy AML*;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, definisce e cura l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità del destinatario, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio; a tal fine è stato approvato il *Regolamento SOS*;
- definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dall'organo di supervisione strategica; a tal fine è stato adottato il *Manuale Antiriciclaggio*, che declina in regole operative le determinazioni strategiche di cui alla presente *Policy AML* e, tempo per tempo, circolari contenenti istruzioni operative;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio; l'attività di formazione deve rivestire carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dal destinatario; a tal fine esamina ed approva i programmi e le proposte di formazione formulate dalla Funzione AML e dalla Funzione Risorse Umane;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela; tali strumenti si sostanziano nei controlli mirati svolti dalle funzioni di controllo e dal *sistema di whistleblowing* aziendale;
- assicura, nei casi di operatività a distanza (es., effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale.

### 4.3. Organo con funzioni di Controllo

L'organo con funzione di controllo, individuato nel Collegio Sindacale, vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'organo con funzione di controllo è sentito nelle procedure di nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio.

In particolare:

- valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

Ai sensi dell'art. 46 del decreto antiriciclaggio, i componenti dell'organo con funzione di controllo comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative. Si fa rinvio al *Regolamento dei Flussi Informativi AML* per dettagli sul tema.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, l'Organo con funzioni di controllo si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno.

### 4.4. Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/01

Il D.Lgs. 231/01 ascrive rilevanza al reato di riciclaggio fra quelli da cui può discendere la responsabilità amministrativa della società.

Il fatto costituente reato di riciclaggio, o uno dei reati presupposto del riciclaggio richiamati dal D. Lgs. 231/01, commessi dalla persona fisica che agisce per conto della Banca, opera su un doppio piano:

- illecito penale ascrivibile all'individuo che lo ha commesso
- illecito amministrativo ascrivibile alla società nell'interesse di cui è stato commesso o che ne ha tratto vantaggio.

La Banca, secondo i meccanismi di imputazione della responsabilità amministrativa dell'ente (differenziati in ragione della figura che commette il reato, apicale o sottoposto), potrebbe dunque essere responsabile a titolo autonomo per condotte riciclaggio di cui si accerti la rilevanza penale in sede giudiziaria.

Per garantire l'efficacia del modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/07, a fini esimenti di tale responsabilità amministrativa della società, risulta fondamentale l'attività dell'Organismo di Vigilanza che si avvale del supporto delle strutture aziendali. Sulla tematica, si fa rinvio alla regolamentazione del *Modello Organizzativo 231/01*.

Per il monitoraggio del rischio di reato di riciclaggio o dei reati presupposto, sono previsti flussi informativi indirizzati all'OdV, per cui si fa rinvio al *Regolamento dei Flussi Informativi AML*.

## 5. ASSETTO ORGANIZZATIVO

### 5.1 Funzione Antiriciclaggio

La Funzione antiriciclaggio (per brevità anche Funzione AML) è incaricata di sovrintendere all'attività di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio.

La Funzione AML rientra fra le funzioni di controllo di secondo livello e in quanto applicabili, fatte salve le specifiche previsioni delle *Disposizioni sull'organizzazione*, ad essa si applicano le norme della Circ. 285/13.

Essa agisce nel quadro di riferimento del RAF e supporta gli organi aziendali nella definizione di strategie per la gestione del rischio di riciclaggio, sulla base dei livelli di esposizione al rischio inerente (risk profile) e al rischio residuo, misurati all'esito il processo di autovalutazione.

L'istituzione della Funzione Antiriciclaggio è deliberata dall'organo con funzione di supervisione strategica, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative. Tali determinazioni sono formalizzate con l'adozione del *Regolamento della Funzione Antiriciclaggio*.

Le scelte compiute dalla Banca sugli assetti organizzativi e sul posizionamento della Funzione Antiriciclaggio rispondono al principio di proporzionalità, declinato nell'approccio basato sul rischio, in coerenza con il modello di business e strategie adottate, con la natura, la dimensione, la complessità dell'attività svolta, con la tipologia e la gamma dei servizi prestati, con la tipologia di clienti, con la tipologia di canali di distribuzione, con l'elemento geografico.

L'analisi svolta dalla Banca per la definizione del sistema antiriciclaggio si basa, tempo per tempo, sugli esiti del processo di *autovalutazione*, per il cui svolgimento si fa rinvio alla *metodologia di Autovalutazione del rischio AML- in Relazione AML-*.

Le scelte compiute dalla Banca sul posizionamento organizzativo della Funzione AML tengono conto, altresì, della strategia complessiva predisposta per la gestione del rischio di riciclaggio e delle indicazioni contenute nel RAF, della struttura organizzativa aziendale (organigramma e funzionigramma), degli assetti proprietari, della forma giuridica.

La Funzione AML è istituita come unità organizzativa autonoma, incardinata nell'Area Antiriciclaggio.

L'Area Antiriciclaggio comprende la Funzione Antiriciclaggio ed il Responsabile della segnalazione delle operazioni sospette (c.d. "Delegato SOS").

Le *Disposizioni sull'organizzazione* prevedono che la Funzione AML riferisca direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo. Per la Banca ciò è assicurato dal collocamento gerarchico dell'Area Antiriciclaggio, che risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e, se necessario, riferisce funzionalmente all'Organo di Vertice (Amministratore Delegato e Vice Direttore Generale nella sua qualità di Alto Dirigente).

Così come previsto dalla normativa di riferimento, in forza del proprio collocamento gerarchico, il Responsabile AML riferisce direttamente agli organi aziendali, senza restrizioni o intermediazioni.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, nonché Delegato SOS, è la Dott.ssa Federica Turchi; il nominativo è stato oggetto di comunicazione a Banca d'Italia.

La Funzione AML collabora con le altre funzioni di controllo e con le altre funzioni aziendali per sviluppare metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e con l'operatività aziendale, al fine di garantire che i processi di lavoro siano conformi alla legislazione antiriciclaggio.

In particolare, sono coinvolte nel sistema di prevenzione e contrasto del rischio di riciclaggio le seguenti funzioni aziendali cui sono assegnate specifiche responsabilità in chiave AML:

- Funzione Organizzazione, con responsabilità connesse all'organizzazione dei processi, all'implementazione delle soluzioni per adempiere agli obblighi di adeguata verifica e agli obblighi di conservazione;
- Funzione *Compliance*, con responsabilità connesse alle attività di analisi della norma;

- Funzione Controllo Rischi Operativi e Reputazionali, con responsabilità, in ambito antiriciclaggio, connesse allo svolgimento di controlli in loco;
- Funzione Risorse Umane, con responsabilità connesse alle attività formative.

Per ulteriori dettagli si fa rinvio al *Regolamento della Funzione AML*.

Il personale impiegato presso le funzioni aziendali diverse dalla Funzione AML, sopra elencate, è chiamato a collaborare con la Funzione AML con il massimo impegno ed è tenuto a riferire direttamente al Responsabile della Funzione AML per le questioni attinenti ai compiti di presidio del rischio di riciclaggio.

## 5.2 Responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette

Il Responsabile della segnalazione di operazioni sospette, di seguito Delegato SOS, è il legale rappresentante dell'impresa ovvero un delegato all'uopo incaricato.

Il ruolo e le responsabilità del Delegato SOS sono formalizzati e resi pubblici all'interno della Banca mediante diffusione del *Regolamento della Funzione Antiriciclaggio*, nonché, per quanto attiene al processo di segnalazione a UIF delle operazioni sospette e alle attività di valutazione del Delegato SOS, mediante *Regolamento SOS*.

L'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, ha conferito delega per la segnalazione di operazioni sospette al Responsabile Antiriciclaggio, che assume anche la carica di Responsabile SOS. Il nominativo è stato oggetto di comunicazione alla UIF.

Il Delegato SOS, tenuto conto del collocamento organizzativo, non ha responsabilità dirette in aree operative né risulta gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.

## 5.3 Funzione di internal audit

La funzione di revisione interna verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La Funzione Internal Audit, in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo, *inter alia*, ha il compito di verificare:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto assicurativo che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione.

La funzione di revisione interna pianifica le verifiche in materia di rischi di riciclaggio, le quali interessano sia le strutture operative interne che la rete distributiva, nonché altri soggetti cui la Banca abbia esternalizzato specifiche attività che possono interessare anche il processo antiriciclaggio.

La Funzione Internal Audit svolge controlli di 3° livello. Gli interventi di controllo, a distanza e ispettivi, sono oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio nonché con riferimento ai rapporti con profilo di rischio alto.

Le risultanze delle attività di intervento da parte dell'Internal Audit sono oggetto di condivisione con il Responsabile Antiriciclaggio.

La funzione di revisione interna svolge interventi di follow-up volti a verificare l'avvenuta adozione e l'efficacia degli interventi correttivi in ordine a carenze e irregolarità riscontrate nell'ambito delle verifiche e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni in futuro.

La Banca ha deciso di esternalizzare la Funzione di Internal Audit alla società Unione Fiduciaria S.p.A., come da accordo di esternalizzazione del 25 giugno 2014 cui si rimanda.

A far data dal 23 aprile 2018, le attività di verifica in loco presso le Filiali in ambito Antiriciclaggio sono demandate alla Funzione CROR, come da Circolare interna n. 70/2018.

## **5.4 Comitato di Controllo nuovi prodotti**

L'Ufficio Marketing coinvolge la Funzione Antiriciclaggio e le altre Funzioni interessate (come le ulteriori Funzioni di controllo e la Funzione Organizzazione) in sede di ideazione ovvero di ingresso in nuovi mercati e segmenti e sviluppo di nuovi prodotti, servizi e canali, collaborando all'identificazione dei rischi potenziali e fornendo, ove applicabili, valutazioni quantitative.

## **5.5 Funzioni aziendali di controllo**

La Funzione Antiriciclaggio collabora con le altre Funzioni aziendali di controllo per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio tenuto conto delle strategie e dell'operatività aziendale, disegnando processi conformi alla normativa vigente e prestando attività di consulenza.

## **5.6 Altre Funzioni aziendali**

Le altre Funzioni aziendali, ciascuna per le aree di propria competenza, sono tenute a:

- segnalare le novità intervenute nelle prassi operative;
- comunicare situazioni di non conformità alle norme di cui vengono a conoscenza;
- collaborare nell'individuazione degli interventi di mitigazione necessari per la risoluzione delle anomalie eventualmente riscontrate;
- attivare prontamente gli interventi di adeguamento necessari, comunicando i relativi stati di avanzamento.

## **5.7 Personale dipendente**

Il Personale, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, è tenuto ad operare nel rispetto degli obblighi di legge e ad assicurare la corretta attuazione delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il Personale è responsabile, per quanto di propria competenza, nell'ambito delle mansioni attribuite:

- della corretta identificazione della clientela ai fini antiriciclaggio;
- della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e dei controlli antiterrorismo;
- della corretta conservazione dei dati identificativi dei soggetti e delle informazioni raccolte in sede di adeguata verifica della clientela;
- della segnalazione tempestiva ai soggetti competenti, secondo la procedura di segnalazione stabilita nella normativa interna, di ogni circostanza per la quale sanno, sospettano, hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa;
- della segnalazione, attraverso i canali dedicati, delle possibili violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. whistleblowing);

- della comunicazione ai soggetti competenti delle eventuali violazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e di divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- della collaborazione attiva con la Funzione Antiriciclaggio, in particolare fornendo risposte tempestive ed esaurienti alle eventuali richieste di informazioni e approfondimenti.

In ogni caso, il Personale si attiene alle indicazioni impartite dalla documentazione interna in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo e partecipa ai programmi di formazione definiti dalla Funzione Antiriciclaggio.

## 6. PROCEDURE

Per *procedure* si intendono le *pratiche operative* da seguire nello svolgimento dei processi di lavoro per il rispetto delle normative nazionali ed internazionali per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In attuazione delle politiche aziendali in materia di contrasto del riciclaggio, vengono emanati atti che compongono la normativa interna della Banca e fanno parte del Framework AML. Tali atti disciplinano in dettaglio i processi aziendali e integrano appunto le procedure interne.

Fanno parte integrante delle procedure interne gli strumenti di lavoro adottati dalla Banca, quali infrastrutture IT, software, sistemi informativi, tools.

Fanno altresì parte delle procedure i contratti e la modulistica utilizzati per adempiere agli obblighi AML nella gestione della relazione con il cliente e con le controparti.

Le principali procedure per la corretta gestione del rischio ML in ogni fase dei processi di lavoro della Banca sono definite nei seguenti atti adottati, in ragione della fattispecie, dall'organo con funzione di supervisione strategica e dall'organo con funzione di gestione:

- Manuale antiriciclaggio (c.d. "Manuale AML");
- *Policy* Antiriciclaggio ("*Politica aziendale adottata ai sensi del D.Lgs. 231/07, delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emanate da Banca d'Italia il 26 marzo 2019 e delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate da Banca d'Italia il 30 luglio 2019*");
- Regolamento della Funzione Antiriciclaggio;
- Regolamento per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Regolamento Flussi Informativi – Sezione Antiriciclaggio;
- Istruzioni operative per l'adeguata verifica e per la gestione di casistiche particolari connesse (ad es. PEPs, adeguata verifica semplificata, società partecipate da Fiduciarie...), contenute nelle varie circolari interne, tempo per tempo emanate.

Gli organi con funzione di supervisione strategica e con funzione di gestione hanno definito di adottare i seguenti strumenti di lavoro ed infrastrutture IT che sono in uso per la gestione dei processi operativi per la gestione del rischio di riciclaggio e l'adempimento degli obblighi AML:

- Sistema di gestione dell'anagrafica dei clienti e dei rapporti: SIB2000
- Sistema di gestione dell'adeguata verifica: SIB2000
- Sistema di intercettazione profili di rischio, scoring e profilatura dei clienti: RIAS-Risk Assessment
- Sistema di transaction monitoring: RIAS-Risk Assessment e SIB2000-Modulo EPA
- Sistema di detecting terroristi: Liste world compliance
- Sistema di detecting PEPs: Liste world compliance
- Sistema di detecting notizie e alert pregiudizievoli: Liste world compliance
- Sistema per la conduzione dell'autovalutazione: Software Tool Autovalutazione fornito dall'*outsourcer*

## 7. CONTROLLI INTERNI

### 7.1 Profili strutturali

Le Disposizioni sull'Organizzazione prevedono che l'Organo con funzione di supervisione strategica "approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo".

La struttura del sistema dei controlli interni, per la parte che attiene alla prevenzione e gestione del rischio di riciclaggio è descritta nella *Policy Antiriciclaggio*.

Il sistema dei controlli interni in materia di AML è inoltre regolato dai seguenti atti adottati dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Organo di Vertice:

- Regolamento della Funzione AML
- Contratto di esternalizzazione della Funzione di Internal Audit
- Mappatura dei controlli di primo livello, impiantati su piattaforma CSD, per i quali la Funzione CROR svolge il ruolo di supervisore;
- Check list dei controlli di 2° livello svolti dalla Funzione AML;
- Check list dei controlli svolti dalla Funzione *Compliance* e dalla Funzione CROR.

Il disegno del sistema dei controlli interni in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo adottato per la Banca risponde ai seguenti principi:

- **alle unità operative** che curano la relazione con la clientela, il processo di adeguata verifica e la distribuzione dei prodotti è assegnata la responsabilità per lo svolgimento di controlli di linea;
- **alla Funzione AML**, come funzione di controllo di 2° livello, sono affidati svariati compiti classificabili come attività di controllo e raggruppabili nelle seguenti categorie:
  - coordinamento e concorso allo svolgimento del processo di autovalutazione: stima dell'esposizione al rischio ML della Banca (rischio inerente e rischio residuo);
  - controlli nel continuo di esposizione al rischio della Banca: sorveglianza di indicatori di esposizione al rischio inerente per verificare gli scostamenti rispetto a quanto rilevato mediante processo di autovalutazione, per il pieno rispetto delle strategie indicate nel *RAF- Risk Appetite Framework*;
  - controlli di compliance ex ante: verifiche di conformità di processi e procedure rispetto alla normativa AML internazionali, nazionali e aziendali; a tali controlli sono riconducibili le attività di identificazione delle nuove norme applicabili alla Banca e alla valutazione dell'impatto su processi e procedure;
  - controlli di effettività e adeguatezza: verifiche svolte nel continuo sull'adeguatezza del processo di gestione del rischio ML, nonché sull'idoneità di processi e procedure; la Funzione AML può effettuare, in raccordo con la funzione di revisione interna, controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità;
  - controlli di affidabilità del sistema informativo: verifiche sulla corretta funzionalità e affidabilità del sistema IT per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa AML, con particolare riguardo all'adeguata verifica, al processo SOS, agli obblighi di comunicazione, alla conservazione di dati e documenti;
  - controllo costante o transaction monitoring: verifiche svolte nel continuo su clienti, rapporti continuativi, operazioni caratterizzati da fattori di rischio elevato o fattispecie di adeguata verifica rafforzata;
- alle Funzione di Internal Audit – esternalizzata- sono assegnate responsabilità per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - attività di revisione dei processi operativi e di gestione del rischio ML che interessano la Funzione AML, le strutture centrali e la rete distributiva;
  - verifiche in materia di rischi ML di natura ispettiva che interessano la rete distributiva; sono previsti controlli ispettivi presso i punti operativi al fine di verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio e della regolamentazione diffusa dalla Banca;
  - verifiche in materia di rischi ML a distanza che interessano le unità organizzative al fine di verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio e della regolamentazione diffusa dalla Banca.

## 7.2 Coordinamento fra funzioni di controllo in materia AML

La collaborazione tra la Funzione Antiriciclaggio e le altre Funzioni di controllo si inserisce nel più generale quadro di coordinamento tra tutte le strutture con compiti di controllo al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, sulla base di una proficua interazione, evitando sovrapposizioni o carenze di presidio.

Il contributo alla creazione di valore da parte della Funzione Antiriciclaggio risulta tanto maggiore quanto più forti sono le sinergie realizzate con gli altri attori del sistema dei controlli interni.

Alla Funzione AML, come funzione di controllo di 2° livello, sono affidati svariati compiti classificabili come attività di controllo e raggruppabili nelle seguenti categorie:

- controlli di esposizione al rischio della banca
- controlli di compliance ex ante
- controlli di effettività e adeguatezza
- controlli di affidabilità del sistema informativo
- controllo costante o transaction monitoring

Per la disciplina di dettaglio, si fa rinvio al *Regolamento della Funzione Antiriciclaggio*, alla *Policy Antiriciclaggio*, Al Manuale Operativo e alle *check list* dei controlli.

La Funzione AML pone particolare attenzione all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione, nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione di operazioni sospette, all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione, nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

Nella valutazione dell'adeguatezza di tali procedure, la funzione può effettuare, in raccordo con la Funzione di Internal Audit, controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità.

L'interazione e il coordinamento della Funzione AML con le altre Funzioni di controllo è altresì assicurata:

- da una pianificazione condivisa e organica del piano di lavoro annuale delle funzioni di controllo;
- da una condivisione e congiunta lettura critica degli esiti delle verifiche svolte da ciascuna funzione di controllo in materia AML;
- dallo scambio di adeguati flussi informativi fra le funzioni di controllo;
- dall'opera di raccordo e supervisione svolta dall'organo con funzioni di controllo (Collegio Sindacale). Nello specifico, dalla partecipazione condivisa agli incontri trimestrali con il Collegio Sindacale e con le Funzioni di controllo di 2° e 3° livello;
- dagli incontri ad evento del "Comitato di Controllo", a cui è assegnato il compito di individuare i rischi derivanti dall'avvio di nuove attività, dal lancio di nuovi prodotti e servizi e dall'ingresso in nuovi mercati;
- dal riferimento comune costituito dal *RAF – Risk Appetite Framework*;
- dal confronto congiunto e periodico con l'Organismo di Vigilanza sulle materie AML;
- dalla partecipazione a "gruppi di lavoro" costituiti per la definizione di nuovi processi e prassi operative e/o ai fini della risoluzione di problematiche rilevate in merito ad alcuni specifici ambiti di operatività, a cui partecipano responsabili di altre funzioni e/o referenti della rete delle Filiali;
- dal confronto con le Autorità (Unità d'Informazione Finanziaria, MEF).

## 7.3 Sistema di whistleblowing

L'art. 48 del D. Lgs. 231/07 richiede l'istituzione di un sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. *whistleblowing*) delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tale tipologia di segnalazione interna affianca, senza sostituirla, diverse procedure di segnalazione già previste in relazione a specifici settori normativi, quali:

- segnalazioni all'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001, in relazione alla commissione dei c.d. "reati presupposto"
- segnalazione di operazioni sospette in materia antiriciclaggio e antiterrorismo

Considerati i requisiti e le caratteristiche del sistema di whistleblowing previsto in ambito AML, si definisce che per le segnalazioni in materia ci si avvalga del sistema che la Banca ha già allestito ai sensi della Circ. 285/13.

A tal fine, la responsabilità della gestione delle segnalazioni whistleblowing in tema di antiriciclaggio e antiterrorismo è assegnata al Responsabile del whistleblowing aziendale, già nominato, che coincide con il Responsabile della Funzione AML.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 06/08/2015, in conformità con le disposizioni contenute all'interno della Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezioni IV, V e VIII della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, ha infatti deliberato l'affidamento in *outsourcing* a Unione Fiduciaria dell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, la quale comporta una separazione dei ruoli con riferimento ai soggetti incaricati di svolgere la procedura di *whistleblowing*. Il ruolo di Responsabile dell'intero processo relativo ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni è rimasto in capo al Responsabile della Funzione AML, mentre ad Unione Fiduciaria SpA, in qualità di funzione esternalizzata, è stato, appunto, affidato l'incarico di svolgere l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni.

Per ogni maggiore dettaglio sul processo operativo si fa comunque rinvio alla *Policy* in materia di segnalazione interna delle violazioni – *Whistleblowing*

## 7.4 Presidi sulla rete distributiva

### Distribuzione di prodotti assicurativi da parte della Banca

L'art. 20 del Reg. 44 emanata da IVASS prevede che le imprese assicurative "adottano ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio nella vendita di prodotti assicurativi tramite rete distributiva diretta".

Le Compagnie assicurative commercializzano i propri prodotti, principalmente, per il tramite di una rete distributiva diretta di cui possono far parte banche, cui è demandato l'assolvimento degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

La Banca distribuisce prodotti assicurativi di varie Compagnie, per il tramite del broker assicurativo Assicura Agenzia.

La Banca ha stipulato con il Broker un Accordo di collaborazione con conferimento dell'incarico di distribuzione, contenente specifiche clausole finalizzate ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nella commercializzazione dei prodotti assicurativi.

Tali clausole richiamano, in particolare, le regole di comportamento a cui debbono attenersi le unità operative della Banca in quanto soggetto collocatore che compone la rete distributiva diretta della Compagnia in tema di:

- adeguata verifica, anche con specifico riferimento al soggetto beneficiario della polizza;
- procedura PEP;
- procedura SOS;
- formazione degli addetti;
- dati ed informazioni da acquisire in fase di apertura del rapporto;
- dati ed informazioni da acquisire con adeguata verifica, anche rafforzata.

Inoltre, fra la Banca ed il Broker sono stati conclusi accordi per regolare:

- procedure e strumenti operativi, anche informatici, per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- il processo di adeguata verifica nelle parti a cura delle unità operative della Banca, su questionario KYC della Compagnia per la raccolta di dati e informazioni;
- gli obblighi di conservazione previsti dalla normativa in vigore (D.Lgs. 231/2007, così come integrato dal D.Lgs. 90/2019 e dal Regolamento IVASS 44/2019);
- la formazione del personale addetto alla distribuzione dei prodotti assicurativi, ai sensi del regolamento IVASS 44/2019, nonché dell'ulteriore normativa vigente in materia di antiriciclaggio, circa il corretto utilizzo delle procedure, anche informatiche, degli strumenti operativi, di ausilio e supporto fornite dalla Compagnie per il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela ed antiriciclaggio in generale, ricadenti nell'ambito di operatività di cui trattasi;
- il processo di profilatura del cliente cui sono collocati prodotti assicurativi e gli obblighi di scambio delle informazioni fra Banca e Compagnia per l'allineamento e l'aggiornamento del profilo di rischio;
- il processo di segnalazione di operazioni sospette nel caso di avvio dell'iter SOS a cura della Banca con riferimento ad operazioni su prodotti assicurativi, quindi su cliente condiviso con la Compagnia;
- il processo di segnalazione di operazioni sospette nel caso di avvio dell'iter SOS della Banca con riferimento ad operazioni diverse da prodotti assicurativi su cliente condiviso con la Compagnia;
- il processo di segnalazione di operazioni sospette nel caso di avvio dell'iter SOS a cura della Compagnia con riferimento ad operazioni su prodotti assicurativi, quindi su cliente condiviso con la Banca;
- il processo di segnalazione di operazioni sospette nel caso di avvio dell'iter SOS della Compagnia con riferimento ad operazioni diverse da prodotti assicurativi collocati dalla Banca ma su cliente condiviso con la stessa;
- le attività di monitoraggio, attraverso verifiche a distanza e verifiche dirette in loco svolte dalla Funzione AML della Compagnia, per assicurare il rispetto delle regole di comportamento antiriciclaggio, ivi comprese quelle richiamate nei contratti/accordi di collaborazione;
- l'intervento, attraverso l'opera della Funzione AML della Banca, a supporto delle unità della Compagnia, nei casi in cui è richiesta l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio nelle operazioni concernenti prodotti assicurativi.

## 8. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI

### 8.1 Conservazione dei documenti

La Banca conserva i documenti acquisiti nell'effettuazione dell'adeguata verifica, incluse le scritture e le registrazioni delle operazioni, in originale ovvero in copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, in formato cartaceo e/o elettronico.

I documenti sono conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di esecuzione dell'operazione occasionale ovvero di chiusura del rapporto continuativo.

I documenti sono prontamente disponibili, di norma in formato elettronico, su richiesta delle Autorità.

Per approfondimenti tecnici, in attesa delle nuove *Disposizioni per la conservazione dei dati e delle informazioni* da parte di Banca d'Italia, si rimanda alle Disposizioni emanate dalla Vigilanza, in materia di registrazione in Archivio Unico Informatico, nell'aprile 2013.

## 8.2 Conservazione dei dati

La Banca garantisce che gli archivi informatizzati e le procedure adottati per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti soddisfino le specifiche previsioni contenute nel D. Lgs. 231/07, nonché nelle *Disposizioni per la conservazione dei dati e delle informazioni* emanato da Banca d'Italia.

Per la conservazione dei dati e delle informazioni, la Banca si avvale di un Archivio Unico Informatico (AUI). Dunque, al fine di assolvere l'obbligo di conservazione, in linea di continuità con il precedente regime di registrazione dei dati e delle informazioni che prevedevano l'istituzione di un Archivio Unico Informatico, la Banca continua ad avvalersi dello stesso.

Le registrazioni in AUI vengono alimentate attraverso specifici flussi informativi contenenti le informazioni ed i dati richiesti per la corretta alimentazione dello stesso.

Per quanto attiene alle modalità di conservazione dei dati, la Funzione Antiriciclaggio ha la responsabilità di verificare l'accessibilità completa e tempestiva ai dati a fronte di ispezioni o richieste da parte delle Autorità nonché l'acquisizione della totalità dei dati minimi richiesti dalla normativa entro 30 giorni dall'instaurazione, variazione o chiusura del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione.

Per mitigare il rischio di registrazioni omesse, tardive o incomplete, sono stati istituiti presidi dedicati:

- al controllo di completezza dei dati attraverso opportune verifiche a campione;
- al controllo di correttezza e puntualità sul flusso mensile dei dati aggregati trasmesso all'UIF.

## 8.3 Obblighi di comunicazione all'UIF

### Flusso SARA

La Banca è tenuta a trasmettere alla UIF con cadenza periodica, i dati concernenti la propria operatività per consentire alla stessa di svolgere le analisi finalizzate all'individuazione di eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

A tal fine, per quanto attiene alle *Segnalazioni antiriciclaggio aggregate S.Ar.A di cui al Provvedimento UIF del 2014*, la Banca invia mensilmente flussi contenenti:

- le operazioni registrate in AUI nel mese di riferimento;
- i dati inerenti alle operazioni effettuate da società quotate proprie clienti in conformità con
- le soglie di importo previste dalla normativa pro tempore vigente;
- i dati relativi alle transazioni in contanti che non hanno superato la soglia di importo prevista per la registrazione, ma che inizialmente sono state prese in considerazione come possibili operazioni frazionate.

L'invio dei dati, aggregati secondo quanto previsto dal detto Provvedimento, deve essere effettuato entro il 2° giorno del 3° mese successivo a quello di riferimento delle operazioni.

La Funzione antiriciclaggio è Responsabile dell'invio delle *Segnalazioni antiriciclaggio aggregate S.Ar.A*.

### Risposta a Rilievi del Flusso SARA

Ricevuto il flusso che contiene i dati aggregati, la UIF comunica per via telematica la presenza di eventuali anomalie nel contenuto del supporto, specificandone le caratteristiche.

1) Se i rilievi hanno natura statistica occorre distinguere:

- se risulta che lo scostamento non è dovuto ad errore, si può fornire direttamente riscontro alla UIF;
- se risulta che lo scostamento è dovuto ad errore, si interviene direttamente nella correzione del flusso eliminando a monte le cause di anomalia e trasmettendo un flusso sostitutivo di quello errato.

2) Se i rilievi hanno natura formale, si individua la natura dell'anomalia e si gestisce l'iter di correzione dei dati.

La Funzione Antiriciclaggio fornisce risposta ai rilievi formulati dall'UIF entro il più breve tempo possibile e, comunque, entro 60 giorni dal 15° giorno del mese di scadenza del termine d'invio della segnalazione.

### **Comunicazioni oggettive**

La Banca trasmette all'UIF, con cadenza mensile, una comunicazione c.d. "Comunicazioni oggettive", contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore.

L'inclusione dell'operazione nella comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. 231/2007 qualora la stessa:

- *non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta*
- *non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (clienti con profilo di rischio "Alto")*

In ogni caso l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall'invio della comunicazione oggettiva sull'operazione.

Le operazioni, trasmesse secondo lo schema segnaletico di cui alle *Istruzioni in materia di Comunicazioni oggettive* emanate da UIF vengono inviate dal Responsabile della Funzione AML entro il 15° giorno lavorativo del 2° mese successivo a quello di riferimento.

Il Responsabile della Funzione, che può abilitare altri soggetti all'inserimento e trasmissione delle comunicazioni oggettive rappresenta l'interlocutore della UIF.

L'adempimento agli obblighi di Comunicazioni Oggettive riveste forte valenza ai fini dell'adeguata verifica, della valutazione di rischio del cliente e degli eventuali elementi di sospetto connessi all'operazione. Per questi temi si fa rinvio alle specifiche disposizioni contenute nella Parte Seconda della presente *Policy*.

# **PARTE SECONDA ADEGUATA VERIFICA**

**OMISSIS**